



# COMUNE DI GAIOLA

PROVINCIA DI CUNEO

---

## DETERMINA N. 32 DELL' UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO

### **OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE, PETRIMONIALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS**

L'anno 2025 addì trentuno del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025/2027;

**VISTI:**

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., - il regolamento di contabilità comunale,
- l'art. 125, comma 11 secondo periodo, del D.Lgs. 162/2006 e ss.mm.ii.,
- i vigenti Regolamenti Comunali per l'esercizio in economia dei lavori nonché per le forniture di beni e servizi,
- il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**PRESA** visione dei Decreti con i quali il Sindaco ha attribuito a ciascun dipendente responsabile dei vari servizi comunali le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Considerato che a seguito della riforma della riscossione – con passaggio da un sistema di affidamento in concessione all'attribuzione delle competenze all'agenzia delle entrate, operante tramite l'agente unico Equitalia Spa – la legge ha recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a favorire il transito di funzioni e di carichi dagli ex concessionari ad Equitalia e alle relative partecipate.

In particolare ai sensi del D.L. 203/2005, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità – in alternativa al trasferimento il proprio capitale ad Equitalia spa – di scorporare il ramo d'azienda concernente le attività svolte in regime di concessione, cedendolo a soggetti terzi, nonché a società iscritte nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi.

Nel caso di scorporo e di cessione del ramo d'azienda, la norma (art. 3 c. 24 let a) DL 203/2005) e le successive proroghe hanno consentito ai cessionari di proseguire l'attività in mancanza di diversa determinazione degli enti fino al 31/12/2014;

Questa amministrazione si è avvalsa di tale proroghe nei confronti del cessionario GEC Spa gestione esazioni convenzionate affidando la riscossione coattiva delle entrate al suddetto cessionario;

Successivamente sia la LS 2015 che il DL 78/2015 hanno portato rispettivamente al 30/06/2015 e al 31/12/2015 i termini della proroga ai cessionari;

Considerato il soddisfacente rapporto con il cessionario GEC spa, era intenzione dell'amministrazione proseguire il rapporto avvalendosi della proroga di legge;

Considerato che è emersa, nel mese di luglio 2015, la notizia della messa in liquidazione volontaria della GEC e non essendo pervenute ad oggi, assicurazioni sull'operatività della ditta risulta opportuno avvalersi di un nuovo soggetto cui affidare la riscossione coattiva visti anche alcuni ruoli in scadenza a fine anno;

Che nelle more di una riforma nazionale della riscossione, si ritiene opportuno procedere all'attivazione sperimentale della riscossione coattiva in forma diretta dei crediti derivanti dal mancato pagamento degli accertamenti, in scadenza entro l'anno;

Visto che i Comuni sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate e che in tal caso l'unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973;

Considerato che i tempi per l'espletamento delle notifiche e le procedure per l'ingiunzione fiscale non sono compatibili con l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

Visto il limitato importo dei carichi coattivi previsti;

PRECISATO altresì che, come successivamente disposto con Legge 27.02.2015, n. 11, la disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applicherà a partire dal 1.10.2015;

Riscontrato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia;

Riscontrato altresì che ricorrono i presupposti di cui all'art. 22 del citato regolamento per il quale è consentito l'affidamento diretto nel caso trattasi di acquisti di importo inferiore a €. 40.000,00;

Rilevato che non sono presenti convenzioni CONSIP, nè servizi sul mercato elettronico (MEPA) inerenti l'attività in parola;

Vista la procedura aperta promossa dal Comune di Cuneo a nome anche di altre amministrazioni aggiudicatrici e che comprende, tra gli altri, comuni con caratteristiche assimilabili al comune di Gaiola, da cui è risultata aggiudicataria la ditta M.T. S.p.A.

Dato atto che nel 2021 è già stata affidata la riscossione coattiva alla ditta M.T. spa per il triennio 2021/2023.

Considerato che la ditta M.T. S.p.A. ha presentato un'offerta tecnica / economica che comprende l'attività di supporto per la gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali e delle sanzioni amministrative del codice della strada;

Ravvisato che la titolarità giuridico tributaria dell'intero procedimento rimane in carico ai funzionari dell'ente in quanto non trattasi di affidamento in concessione del servizio;

Vista la regolarità contributiva DURC;

Dato atto che è stato acquisito il CIG: **B645ACA75B**

#### **DETERMINA**

Di affidare a M.T. spa Via del Carpino n. 8 47822 Sant'Arcangelo di Romagna [RN] (Codice fiscale 06907290156 — Partita Iva 02638260402) il servizio per la riscossione coattiva delle entrate

tributarie, patrimoniali e sanzioni amministrative del codice della strada per circa 120 posizioni debitorie;

Di prenotare la spesa presunta €. 1.500,00 al cap. 140/22 del bilancio di previsione 2025/2027.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*Firmato Digitalmente*

PIGAGLIO Renato

**IL FUNZIONARIO  
DELEGATO.....**